

COMUNE DI FIUMICELLO

REGOLAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 31.05.2012

INDICE

1.	Oggetto del Regolamento e fonti	Pag.	2
2.	Modalità delle procedure in economia	Pag.	2
3.	Limiti d'importo e divieto di frazionamento	Pag.	2
4.	Individuazione lavori in economia	Pag.	3
5.	Individuazione delle forniture di beni e di servizi in economia	Pag.	3
6.	Provvedimenti di urgenza e somma urgenza	Pag.	5
7.	Responsabile del servizio e del procedimento	Pag.	6
8.	Avvisi e post informazioni	Pag.	6
9.	Procedure di affidamento con il sistema del cottimo	Pag.	6
10.	Piani di sicurezza e documento unico di valutazione dei rischi	Pag.	8
11.	Esecuzione con sistema misto	Pag.	9
12.	Qualificazione delle imprese	Pag.	9
13.	Criteri di aggiudicazione	Pag.	9
14.	Garanzie	Pag.	10
15.	Certificazione antimafia, regolarità contributiva	Pag.	11
16.	Stipulazione del contratto	Pag.	11
17.	Esecuzione anticipata	Pag.	11
18.	Perizie suppletive	Pag.	12
19.	Penali	Pag.	12
20.	Regolare esecuzione, liquidazione e pagamento delle spese	Pag.	12
21.	Inadempimento e clausola risolutiva espressa	Pag.	13
22.	Rinvio	Pag.	13
23.	Entrata in vigore	Pag.	13

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e fonti

- 1. Il presente regolamento disciplina il sistema semplificato di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture e per l'esecuzione in economia di lavori da parte dell'amministrazione comunale.
- 2. Il regolamento è emanato sulla base dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, nonché degli articoli 3, comma 4 e 7 del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Il regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, (in seguito definito «Codice») le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi da effettuare in economia, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
- 4. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità.
- 5. Il presente regolamento è emanato nel rispetto di quanto previsto dal DPR n° 207 del 05/10/2010 denominato per brevità "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006"
- 6. L'acquisizione in economia di beni e servizi può avvenire esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. o ove le convenzioni siano esaurite o i parametri prezzo/qualità delle convenzioni siano adottate come limite massimo d'acquisto.

Art. 2 - Modalità delle procedure in economia

- 1. Per procedura in economia si intende un procedimento di individuazione del contraente, a mezzo procedura negoziata, utilizzabile solo in riferimento alle fattispecie individuate negli articoli successivi.
- 2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - a cottimo fiduciario;
- 3. Si intendono affidati in <u>amministrazione diretta</u> gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale comunale o eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Comune o appositamente noleggiato. Sono, altresì, eseguite, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
- 4. Si intendono affidati a <u>cottimo fiduciario</u> gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'effettuazione a mezzo imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.
- 5. Si intendono affidati con <u>sistema misto</u> gli interventi effettuati con personale proprio e mezzi acquisiti o noleggiati con procedura negoziata.

Art. 3 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento

1. L'esecuzione dei lavori in economia è ammessa per interventi di importo non superiore a €. 200.000,00 Iva esclusa. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000,00, al netto di IVA.

- 2. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite previsto dalle soglie di rilevanza comunitaria vigenti alla data di avvio della procedura di gara.
- 3. Nessuna esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente suddivisa onde riportarla nell'ambito di applicabilità del presente Regolamento.

Art. 4 - Individuazione lavori in economia

- 1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie di lavori in economia:
 - a) tutti i lavori e le somministrazioni volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed il buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali o nella disponibilità comunale quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste dagli articoli 55, 121, 122 del Codice;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
 - scavi;
 - · demolizioni;
 - prove penetro metriche;
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 5 - Individuazione delle forniture di beni e di servizi in economia

1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti voci di forniture che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:

A. FORNITURE DI BENI (ACQUISTO E/O NOLEGGIO)

- apparecchi, attrezzature e materiale di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e per la gestione della popolazione animale;
- apparecchiature e materiali per la sicurezza e relativi accessori e ricambi;
- arredi, attrezzature, complementi di arredo, giochi e relativi accessori e ricambi;
- automezzi, ciclomotori, biciclette in dotazione ai servizi comunali e relativi accessori e ricambi;
- beni alimentari;
- beni di rappresentanza;

- beni e materiali per allestimento e/o gestione, e/o partecipazione a mostre, fiere, convegni, seminari, riunioni, congressi, e simili e per l'accoglienza di delegazioni e realizzazione di manifestazioni e attività di interesse comunale;
- cancelleria e simili;
- impianti tecnologici, tecnologici a rete e relativi accessori e ricambi;
- indumenti e accessori e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- locazioni, concessione o comodato di beni immobili e/o mobili e locazione finanziaria;
- macchine per ufficio, hardware e relativi accessori e ricambi;
- materiale ad attrezzature per le manutenzioni;
- materiale ed attrezzature elettroniche, per la fotografia e audio/video e relativi accessori e ricambi;
- piante e prodotti per il verde;
- provvista di acqua, gas, energia elettrica e combustibile per impianti di riscaldamento, automezzi e attrezzature;
- pubblicazioni;
- segnaletica di qualsiasi tipo;
- software;
- spese connesse ad elezioni e referendum;
- spese per il funzionamento di organi comunali;
- spese postali, telegrafiche, telefoniche e di acquisto di valori bollati;
- ogni altra fornitura di beni necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

B. FORNITURA DI SERVIZI

- accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- corsi di formazione o qualificazione professionale del personale ovvero partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti o amministrazioni varie;
- divulgazione di bandi di concorso o di gara a mezzo stampa o a mezzo di altri strumenti di informazione;
- incarichi per prestazioni professionali, quali servizi di ingegneria e architettura ed in genere servizi tecnici;
- servizi connessi ad elezioni e referendum;
- servizi connessi a spese di rappresentanza, ricevimenti e onoranze;
- servizi di agenzia di viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali, missioni di personale o amministratori;
- servizi di assicurazione e brookeraggio;
- servizi di carattere sociale;
- servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi di gestione calore;

- servizi di interpretariato traduzione, copia e trascrizione;
- servizi di manutenzione, di restauro, di riparazione e cura di impianti, beni mobili, apparecchiature, attrezzature, strumentazioni, accessori ed ogni altro bene richiamato alla lettera precedente;
- servizi di pubblicità e comunicazione;
- servizi di vigilanza diurna e notturna ed altri servizi per la custodia e la sicurezza;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili non compresi in attività istituzionali dell'amministrazione comunale;
- servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e per la gestione della popolazione animale;
- servizi mensa e ristorazione e catering;
- servizi sanitari;
- servizi software assistenza hardware ed ogni altro servizio attinente all'informatica;
- servizi tipografici;
- servizi di trasporto in genere di cose e persone, imballaggio, noleggio, facchinaggio;
- ogni altro servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.
- 2. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 6 - Provvedimenti di urgenza e somma urgenza

- 1. Nei casi in cui l'esecuzione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono descritti gli eventi accaduti e le conseguenze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'Amministrazione Comunale o un pericolo per la pubblica incolumità.
- 2. Il verbale è compilato dal tecnico che si reca prima sul luogo ed è trasmesso unitamente ad una perizia sommaria della spesa alla **stazione appaltante** per l'eventuale assegnazione di fondi quando quelli già assegnati al responsabile del Servizio risultino insufficienti.
- 3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui sopra, la immediata esecuzione dei lavori entro i limiti di €. 200.000,00 iva esclusa e delle forniture e dei servizi entro i limiti della soglia comunitaria e comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

- 4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 163 comma 5 del DPR 207/2010.
- 5. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri previsti agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto legislativo 18.02.2000 n. 267 e s.m.i. e si debba dare luogo immediatamente all'esecuzione di interventi, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari mediante ricorso a procedura negoziata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7 - Responsabile del servizio e del procedimento

- 1. L'esecuzione di interventi in economia è avviata e disposta, dal responsabile del servizio interessato che può anche affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Al responsabile del procedimento, se individuato, sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità nonché tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità, alle comunicazioni previste dalla normativa vigente, dalle indicazioni, pareri e delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dal presente regolamento.
- 3. Nei contratti di forniture e servizi il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto come previsto dall'art. 272 comma 5 del DPR 207/2010.

Art. 8 - Avvisi e post informazioni

- 1. Oltre alle pubblicazione e alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni, pareri e delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, devono essere rese conoscibili sul sito internet della stazione appaltante tutte le negoziazioni relative ad interventi il cui importo presunto sia compreso, al netto d'IVA, tra i €. 40.000,01 ed i €. 200.000,00 nonché gli esiti delle medesime procedure.
- 2. Le negoziazioni devono essere rese conoscibili dal momento della spedizione della lettera d'invito a presentare offerta e fino all'aggiudicazione. Gli esiti delle negoziazione devono essere rese conoscibili mediante avvisi di post informazione da pubblicarsi sul sito internet della stazione appaltante.
- 3. Non essendoci lettere d'invito, le negoziazioni per interventi di somma urgenza devono essere rese disponibili appena possibile.

Art. 9 - Procedure di affidamento con il sistema del cottimo

- 1. Quando è scelta l'esecuzione degli interventi mediante cottimo, il responsabile del procedimento, nel rispetto degli importi e delle tipologie degli interventi individuate al ai precedenti artt. 2 e 3 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento può procedere alla scelta del contraente attraverso:
 - a) <u>affidamento diretto</u> rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa non superi, al netto di IVA, l'importo di €. 40.000,00 sia per le forniture di beni e/o di servizi e sia per l'esecuzione di lavori. Si può procedere alla scelta del contraente mediante affidamento

- diretto anche in caso di provvedimenti di somma urgenza di cui all' articolo 6, comma 4 e 5, del presente regolamento;
- b) <u>affidamento previa gara formale</u> quando l'importo presunto degli interventi sia compreso tra i €. 40.00,01 ed i €. 200.000,00, al netto d'IVA. La scelta del contraente avviene attraverso gara da esperirsi mediante formale lettera d'invito a presentare offerta in plico chiuso. Il plico deve essere controfirmato sul lembo di chiusura e riportare i dati riguardanti l'operatore economico, la gara per cui si concorre, il termine e l'ora ultima per la consegna dell'offerta e l'"avviso di non aprire". Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte deve essere fissato in misura non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito l'offerta. Tale termine non può essere inferiore a 14 giorni se la lettera d'invito o il capitolato dispone un sopralluogo. In casi di urgenza, tali termini possono essere ridotti, motivatamente, rispettivamente a 7 e a 10 giorni.
- 2. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici formatisi a seguito di avvisi pubblicati sul profilo del committente. L'iscrizione a tali elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economa. Tali elenchi, se presenti, sono periodicamente aggiornati almeno annualmente.
- 3. le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
- 4. In tutti i casi di affidamento tramite gara informale o formale il numero degli operatori economici da invitare alla gara non deve essere inferiore a cinque, ove presenti, in tale numero, sul mercato. La lettera d'invito, eventualmente corredata da capitolati speciali d'appalto o da appositi disciplinari, può essere inoltrata mediante posta, telefax o posta elettronica certificata e deve riportare i dati relativi a:
 - 1. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche;
 - 2. l' importo posto a base di gara al netto di IVA, con l'eventuale specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - 3. l'eventuale obbligo di riportare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con la attività propria dell'offerente;
 - 4. Il Codice Identificativo della gara (CIG) ed eventualmente il codice Univoco del progetto (CUP)
 - 5. il termine di presentazione delle offerte;
 - 6. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - 7. l'indicazione del termine **per l'esecuzione** della prestazione;
 - 8. i criteri di qualificazione richiesti pena l'esclusione;
 - 9. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - 10. gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 11. la previsione di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - 12. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - 13. la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

14. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida

- 15. l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento;
- 16. l'obbligo per l'offerente di dichiarare:
 - a) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - b) di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste dalla lettera d'invito e/o dal capitolato, dal disciplinare e da ogni altro documento relativo all'affidamento;
 - c) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo ritenuto remunerativo;
 - d) di esser informato che, in caso di violazione dei patti contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante semplice dichiarazione e provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del contraente;
 - e) che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa per tutto il tempo previsto nella lettera d'invito per la validità dell'offerta;
 - f) di accettare che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune;
 - g) di accettare in modo pieno ed incondizionato che l'aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio del Comune;
 - h) di accettare che il Comune possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - i) di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata;
 - j) di accettare che Comune possa sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - k) ogni altro elemento ritenuto necessario per meglio definire modalità, tempi e caratteristiche dell'intervento.
 - I) di formulare la propria offerta, ai sensi dell'art 81 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavori;
- 5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente precisazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

Art. 10 - Piani di sicurezza e documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

1. I piani di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., ed i documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza, di cui all'articolo 26 del D. Lgs

- n.81/2008 e s.m.i., laddove previsti, devono essere messi a disposizione degli operatori economici al fine della formulazione dell'offerta e devono formare parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ed i relativi costi vanno evidenziati nella lettera d'invito e non sono soggetti a ribasso.
- 2. Se previsto nella lettera d'invito, gli operatori economici, dovranno indicare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con la propria attività.

Art. 11 - Esecuzione con sistema misto

1. Quando si procede alla realizzazione degli interventi in economia col metodo misto, e cioè quando motivi tecnici o di opportunità rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, si seguiranno con riferimento al cottimo le norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 12 - Qualificazione delle imprese

- 1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
- 2. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici ai quali richiedere o affidare servizi e forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute negli articoli 38 39 41 42 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Per gli affidamenti di lavori fino a €. 200.000,00, al netto d'IVA, si applicano, in via generale, le previsioni contenute negli articoli 38 39 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione

- 1. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del "prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari, sia quello dell"offerta economicamente più vantaggiosa".
- 2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto (1);
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;

- I) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- 3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito deve precisare il punteggio attribuito a ciascuno criterio.
- 4. L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli.
- 5. Sono escluse in ogni caso offerte in aumento.
- 6. Nelle procedure di affidamento previa gara formale il responsabile del servizio o il funzionario da lui delegato, assistito da due dipendenti comunali, in qualità di testimoni, redige il verbale delle operazioni di gara.
- 7. Tale verbale è approvato con la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
- 8. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dalle vigenti norme.
- 9. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 10. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono conservati agli atti nella relativa pratica.
- 11. Nella scelta del contraente –trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. sulle offerte anormalmente basse.

Art. 14 - Garanzie

- 1. Per i soli contratti di cottimo affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, è richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.
- 2. Le cauzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 3. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva quando il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di € 40.000 al netto d'IVA, sia per la forniture di beni e/o servizi sia per l'esecuzione dei lavori.
- 4. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere la cauzione provvisoria per affidamenti compresi fra €. 40.000,01 e €. 200.000,00 al netto d'IVA e la presentazione della cauzione definitiva anche per affidamenti rivolti ad un solo operatore economico.
- 5. Sia le cauzioni provvisorie che quelle definitive possono essere costituite, a scelta dell'offerente o dell'aggiudicatario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione Comunale.
- 6. Le cauzioni di cui al comma precedente possono altresì essere costituite, a scelta dell'offerente o dell'aggiudicatario, da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari

- finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 7. Le fidejussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
- 8. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'invito può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e può altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nell'invito stesso, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'amministrazione Comunale nel corso della procedura.
- 9. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- 10. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.
- 11. La garanzia definitiva, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della prestazione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art 15 - Regolarità contributiva

 Prima della stipulazione del contratto – qualsiasi sia la sua formalizzazione – il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto rispetto degli obblighi in materia di certificazione di regolarità contributiva ed ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).

Art. 16 - Stipulazione del contratto

- I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario possono essere stipulati mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso se l'importo del contratto sia pari o inferiore ai €. 20.000, al netto d'IVA per le forniture di beni e servizi ed €. 40.000 per l'esecuzione di lavori.
- 2. Devono essere stipulati in forma pubblica in tutti gli altri casi.
- 3. I contratti per l'affidamento di lavori devono contenere le indicazioni di cui all'art. 3 comma 1 del Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici approvato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 5 giugno 2003 n. 166/Pres.

Art. 17 - Esecuzione anticipata

- 1. L'esecuzione della prestazione può avvenire di norma solo dopo la stipulazione del relativo contratto.
- 2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto lavori, beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b) in casi di comprovata urgenza.

3. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

Art. 18 - Perizie suppletive

- 1. Qualora durante l'esecuzione di interventi in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta, ove necessaria, una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
- 2. In nessun caso la spesa per i nuovi interventi può eccedere il 20% dell'importo originario del contratto ed la spesa complessiva non potrà superare i limiti delle soglie del presente regolamento.

Art. 19 - Penali

- Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di interventi in economia, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, nella lettera d'invito o in sede di contrattazione ed inserite nello schema di contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- 2. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 21 del presente regolamento.
- 3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al comma 1 precedenti si applica ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nella lettera d'invito.
- 4. Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione del certificato di regolare esecuzione.
- 5. È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando il responsabile del procedimento a suo insindacabile giudizio, riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune.

Art. 20 - Regolare esecuzione liquidazione e pagamento delle spese

- Le liquidazioni relative alle forniture di beni e/o servizi in economia devono essere precedute dall'accertamento da parte del direttore per l'esecuzione della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dell'acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) e da ogni altro accertamento previsto dalla normativa vigente.
- 2. La verifica di regolare esecuzione per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di €. **40.000** al netto dell'IVA, potrà essere attestata, in forma semplificata, facendone esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione. Per importi superiori il certificato di regolare esecuzione della prestazione dovrà essere redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario.
- 3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 21 - Inadempimento e clausola risolutiva espressa

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'affidatario degli interventi, il Responsabile del procedimento, dopo formale diffida ad adempiere, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che tale diffida abbia prodotto alcun effetto, può disporre l'esecuzione di tutto o in parte del lavoro, in danno dell'affidatario, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per tutti gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 22 - Rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge, normativa e regolamenti vigenti.

Art. 23 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso.
- 2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con C.C. nº. 52 del 18/11/2003